

## **Statuto della “FONDAZIONE GEOM. RINO BIAGIONI E MARUSKA BORGOGNI BIAGIONI E.T.S.”**

### **TITOLO I – ISTITUZIONE – ONERI - ATTIVITÀ - PATRIMONIO**

#### **ART. 1 – ISTITUZIONE**

1. È costituita dell'articolo 14 e seguenti del codice civile una Fondazione denominata “FONDAZIONE GEOM. RINO BIAGIONI E MARUSKA BORGOGNI BIAGIONI ONLUS” ed in forma abbreviata “FONDAZIONE BIAGIONI BORGOGNI ONLUS”
2. La Fondazione ha sede a Firenze in Via Calzaioli, n. 11.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana.

#### **ART. 2 – ONERI**

1. La Fondazione è gravata dei seguenti oneri:
  - a) affiggere sul portone di ingresso a strada della Sede una targa che rechi la denominazione della Fondazione e la dicitura “in memoria del Geom. Rino Biagioni e della Signora Maruska Borgogni Biagioni”;
  - b) far dire ogni mese una messa in suffragio della Signora Maruska Borgogni Biagioni, del Geom. Rino Biagioni, della Signora Franca Borgogni, della Signora Armida Marina Borgogni e della Signora Angiolina Butini Borgogni, sepolta nel cimitero monumentale di Empoli;
  - c) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe della Signora Maruska Borgogni Biagioni, del Geom. Rino Biagioni, della Signora Franca Borgogni, della Signora Armida Marina Borgogni nel Cimitero della Misericordia di Soffiano e la fornitura perpetua su dette tombe di fiori freschi.
  - d) Il primo Consiglio di Amministrazione formato da Presidente, Vice Presidente e Segretario sono nominati dagli esecutori testamentari della defunta Maruska Borgogni nelle persone di uno di essi fino a revoca o dimissioni.
  - e) In caso di decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente del primo Presidente, la carica è assunta dal primo Vice Presidente, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente mentre la carica di Vice Presidente è assunta dal primo Segretario, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente.
  - f) In caso di decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente del primo Presidente e/o del primo Vice Presidente, la carica di Presidente è assunta dal primo Segretario, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente.

#### **ART. 3 - ATTIVITÀ**

1. La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apartitica ed esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d) ed i) dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, e cioè:
  - “d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;
  - “i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;allo scopo di:
  - a) ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria del geom. Rino Biagioni e della Signora Maruska Borgogni Biagioni;
  - b) in memoria del geom. Rino Biagioni e della Signora Maruska Borgogni Biagioni, diffondere e promuovere attività di ricerca in campo oncologico e di cura ed assistenza di pazienti oncologici anche terminali.
2. Per il perseguimento dei suoi scopi e finalità la Fondazione potrà:
  - a) svolgere attività di promozione culturale, sociale, sportiva, di beneficenza, di studio, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
  - b) deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili od immobili, valori finanziari, titoli ed attività mobiliari ed assicurative alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione,

l'usufrutto ed ogni altra disposizione, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi, l'acquisto delle proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso od altri, previa le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi mezzo, atto o strumento che, a giudizio degli organi della Fondazione, sia considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

- c) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare od eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l'attività;
- d) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, operanti nella materia della ricerca sul cancro e sulle leucemie e nell'assistenza ai pazienti affetti da patologie oncologiche.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
  - a) i beni, i diritti e le somme di cui all'atto costitutivo;
  - b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  - c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, in conformità alle linee guida in materia adottate ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
  - d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e privati e che siano destinati all'incremento del patrimonio;
  - e) le somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.
2. Di detto patrimonio Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sono obbligatoriamente destinati al Fondo di Dotazione.

#### **ART. 5 – UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone del patrimonio e dei relativi redditi utilizzando per i servizi finanziari la Banca IFIGEST - Filiale di Firenze, o nel caso di sopravvenuta insussistenza di tale Banca, l'Istituto di credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 6 – UTILI**

1. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **TITOLO II – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 7 – ORGANI**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Presidente ed il Vicepresidente;
  - b) il Comitato esecutivo;
  - c) il Consiglio di amministrazione;
  - d) il Segretario
  - e) il Revisore dei conti.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

#### **ART. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; cura l'esecuzione delle delibere dello stesso Consiglio.
2. In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni, anche di firma.

3. In caso di impedimento temporaneo di entrambi il Segretario ne assume temporaneamente le funzioni, anche di firma.
4. In caso di rinuncia, impossibilità permanente o di decesso del Presidente e/o del Vicepresidente, il Segretario diventa il nuovo Presidente lasciando la nomina del Vicepresidente e del Segretario al consiglio di amministrazione. La nomina del Vicepresidente e del Segretario dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Resta salvo quanto previsto all'art. 21 n. 4-5-6.

#### **ART. 9 – COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede e lo convoca, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Qualora il Presidente ne faccia richiesta, il Comitato esecutivo può essere integrato con altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
3. Il Comitato esecutivo istruisce gli atti e gli affari per le sedute del Consiglio di Amministrazione; cura, con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso Consiglio e gestisce l'ordinaria amministrazione della Fondazione.
4. Delle sedute del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; le copie e gli estratti dei verbali, firmate dai predetti, fanno fede di conformità all'originale.
5. Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo.

#### **ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 6 (sei) membri nominati dal Presidente d'intesa con il Vicepresidente e dal Segretario.
2. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione eccetto Il Presidente, Vicepresidente e Segretario durano in carica tre anni, sono rieleggibili e decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri il Segretario.

#### **ART. 11 – CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi oppure entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta scritta da parte di un Consigliere o del Vice Presidente o del Revisore dei Conti.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche in via telematica (a mezzo di posta certificata), con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di riconosciuta urgenza o necessità, per cui può provvedersi con qualsiasi mezzo di comunicazione con preavviso di 24 ore, se accettati ed in seguito ratificati.

#### **ART. 12 – DELIBERAZIONI E VERBALI**

1. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui il presente statuto richieda maggioranze qualificate; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; le copie e gli estratti dei verbali, firmate dai predetti, fanno fede di conformità all'originale.

#### **ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
  - a) fissare gli indirizzi ed i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;
  - b) deliberare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
  - c) deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione ad esso sottoposti dal Comitato esecutivo e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di immobili, l'assunzione

di mutui e concessione di garanzie ipotecarie ed in genere sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente;

- d) deliberare su ogni atto od affare di interesse dell'Ente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di assunzione o licenziamento di personale ed ogni altro provvedimento ad esso inerente.

#### **ART. 14 – SEGRETARIO**

1. Il Consiglio d'amministrazione nomina, al proprio interno, il Segretario eccetto la nomina del primo segretario effettuata tra gli esecutori testamentari.
2. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui fa parte e collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.
3. Il Segretario cura e conserva, presso la Sede, tutti gli atti ed i documenti relativi alla gestione ed all'amministrazione della Fondazione ed i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 15 – REVISORE DEI CONTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, un Revisore dei Conti, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
2. Ha il diritto di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.
3. Controlla trimestralmente la gestione contabile, amministrativa e finanziaria della Fondazione, redigendo apposito verbale sul Libro delle verifiche del Revisore dei Conti.
4. Redige la Relazione di propria competenza sul Bilancio consuntivo ed esprime il proprio parere sul Bilancio preventivo.

### **TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI**

#### **ART. 16 – ESERCIZIO**

1. Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio di esercizio conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, provvedendo al deposito dello stesso, accompagnato dalla Relazione sulla gestione e dalla Relazione del Revisore dei Conti, presso l'Ufficio pubblico competente.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 ottobre di ogni anno il Bilancio Preventivo per l'anno successivo.

#### **ART. 17 – VIGILANZA**

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dalle Autorità e dagli Organismi competenti per legge.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 18 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Nel caso di sopravvenuta inidoneità del patrimonio allo scopo statutario o nel caso di deliberazione di scioglimento della Fondazione presa dal Consiglio di Amministrazione o in caso di scioglimento per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio pubblico competente, ad un Ente del Terzo Settore perseguente finalità analoghe, affinché mantenga in vita l'impegno culturale, morale, scientifico ed organizzativo della Fondazione.

#### **ART. 19 – MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16 del codice civile, le eventuali modifiche del presente statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

#### **ART. 20 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 e alle altre normative applicabili.

#### **ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Fino alla data di istituzione del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente al momento e non potrà avvalersi dell'acronimo E.T.S. in tutti i rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati.
2. All'atto dell'istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio provvedere a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle norme legislative e regolamentari per l'iscrizione della Fondazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
3. Ad avvenuta istituzione del predetto Registro e ad avvenuta iscrizione, la denominazione della Fondazione sarà da intendersi ipso facto modificata in "FONDAZIONE GEOM. RINO BIAGIONI E MARUSKA BORGOGNI BIAGIONI ENTE DEL TERZO SETTORE" ed in forma abbreviata "FONDAZIONE BIAGIONI BORGOGNI E.T.S.", senza necessità di procedere ad alcuna modifica statutaria.
4. Il primo Consiglio di Amministrazione è formato da Presidente, Vice Presidente e Segretario e sono nominati dagli esecutori testamentari della defunta Maruska Borgogni nelle persone di uno di essi fino a revoca o dimissioni.
5. In caso di decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente del primo Presidente, la carica è assunta dal primo Vice Presidente, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente mentre la carica di Vice Presidente è assunta dal primo Segretario, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente.
6. In caso di decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente del primo Presidente e/o del primo Vice Presidente, la carica di Presidente è assunta dal primo Segretario, fino al suo decesso, rinuncia, revoca o impossibilità permanente.